

PETRACCI MARIN

www.petraccimarin.it

Via Beccaria n. 3
34133 TRIESTE
Tel 040.660022 - Fax 040.638174
info@petraccimarin.it

C.F. e P.IVA 01019560323

Ai sensi dell'art 6 del d.l. 201/11, convertito con L. 214/11, l'abrogazione della pensione privilegiata per i Pubblici Dipendenti che hanno contratto patologie a causa di servizio, non viene estesa ed applicata a coloro che hanno svolto attività di lavoro di soccorso pubblico, difesa e sicurezza tra cui vanno ricompresi i vigili del fuoco, secondo l'esatta denominazione in base all'art 2 della L. n 252/ 2004, che attesa come i vigili del fuoco svolgono attività attinente al soccorso pubblico.

Per cui coloro che rientrano nel comparto soccorso pubblico, difesa e sicurezza hanno diritto alla pensione privilegiata, se ricorrono i presupposti, anche se il pensionamento avviene dopo il 2011.

Il Consiglio dei Ministri ha altresì emesso un parere secondo il quale, chi ha ottenuto il riconoscimento di una causa di servizio prima dell'entrata in vigore della norma che abroga la pensione privilegiata, quindi prima del 2011 e pone domanda di riconoscimento di pensione privilegiata dopo l'avvenuta quiescenza, la domanda di pensione va intesa come domanda proposta anteriormente all'entrata in vigore della L 214 del 2011.